

ALLEGATO “E”

“Criteri per l'accesso ai voucher sociali relativi al servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione alunni disabili – Anno scolastico 2019/2020”.

Art. 1 – Criteri generalità

Il comune di Ribera, nell'ambito degli interventi e servizi di assistenza scolastica integrativa agli alunni disabili e sulla base delle “Linee guida per la definizione dei criteri di accreditamento di soggetti erogatori del voucher sociale per l'assistenza scolastica finalizzata all'integrazione degli alunni portatori di handicap grave residenti nel comune di Ribera, al fine di consentire ai cittadini l'esercizio della libera scelta relativamente alla fruizione di prestazioni socio-scolastiche erogate da operatori professionisti, avvia una diversa modalità di erogazione del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico, utilizzando a tale scopo lo strumento del voucher sociale, strumento previsto in specifico dalla legge n. 328/2000, passando attraverso l'istituto dell'accreditamento di agenzie territoriali qualificate nella gestione di servizi di assistenza scolastica integrativa con l'obiettivo di promuovere nel contempo un mercato sociale, regolato ed amministrato, cui il cittadino possa rivolgersi, esercitando la propria libertà di scelta.

Tale accreditamento di soggetti/fornitori è già utilizzato dall'ente per altri servizi del comparto sociale, da considerarsi sperimentale, in assenza di criteri regionali definiti.

Pertanto ai sensi della legge n. 328/2000, nonché nel rispetto delle leggi regionali n. 68/81, n. 16/86, n. 22/86 n. 15/2004 e dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e dell'art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992, il Comune procede alla procedura dell'accreditamento per l'erogazione, agli alunni disabili segnalati dal DSM che frequentano le scuole dell'obbligo cittadine, del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.

Art. 2 – Finalità

L'obiettivo di istituire i voucher sociali è di soddisfare, a livello scolastico i bisogni dei soggetti portatori di handicap grave, al fine di agevolarne il percorso scolastico; di potenziare l'offerta dei servizi sul territorio per rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale in materia di assistenza ai soggetti più fragili e sostenere la capacità di cura della famiglia, sostenere gli interventi finalizzati a favorire e facilitare la libertà di scelta dei soggetti fragili e delle reti familiari che si adoperano ad assicurare gli interventi di assistenza scolastica integrativa; di valorizzare la progettualità, l'imprenditorialità e la responsabilità sociali delle agenzie che rispondano a criteri regolativi e si qualificano competenti in merito ai livelli assistenziali individuali, impegnandosi a mantenere e qualificare i livelli di servizio offerto.

Il Comune di Ribera intende assicurare ai cittadini che ne hanno la necessità il servizio di assistenza scolastica integrativa, attraverso i “buoni di servizio” o “voucher” sulla base della valorizzazione economica dell'intervento necessario.

Art. 3 – Tipologia dei voucher sociali erogati

I voucher sociali costituiscono una “provvidenza economica” utilizzabile per fruire di prestazioni di assistenza all'autonomia e alla comunicazione erogata da ditte accreditate che hanno presentato apposita adesione al patto di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.

L'accreditamento avrà durata per il periodo 30 settembre – 30 novembre 2019

Art. 4 – Prestazioni

I servizi oggetto della procedura di accreditamento verranno effettuati presso gli istituti scolastici ubicati sul territorio del Comune di Ribera.

Poiché il servizio reso dall'assistente scolastico verrà stabilito in relazione alle necessità di ciascun alunno, lo stesso si svolgerà di norma dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato e potrà in ogni caso comportare, la partecipazione dell'assistente a gite, uscite o altre attività o altre attività in orari diversi da quello di ordinario svolgimento del servizio, per un massimo di 10 ore settimanali.

In ogni caso, nell'ipotesi di partecipazione a gite e uscite scolastiche della durata superiore al normale orario scolastico giornaliero, il Comune riconoscerà unicamente il costo relativo alle ore di assistenza, esclusi altri costi aggiuntivi, a condizione che la partecipazione dell'assistente all'attività, su richiesta della famiglia, sia stata autorizzata e regolata sulla base di specifici accordi definiti con il Comune in accordo con la scuola di appartenenza dell'alunno.

Non potranno infine essere riconosciuti interventi della durata inferiore a trenta minuti di servizio.

Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli alunni (malattia dell'alunno, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un'assenza, verrà riconosciuta, all'assistente, come servizio effettivo, la prima ora relativa alla sola prima giornata del verificarsi dell'evento. Nulla verrà riconosciuto per le altre ore/giornate di mancato servizio.

Non potranno essere in ogni caso effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione del servizio, tranne che dietro autorizzazione del Servizio Politiche Sociali del Comune.

Poichè, per effetto della libera scelta degli utenti del servizio, il numero di ore complessive potrà potenzialmente suddividersi anche in modo diseguale tra i soggetti accreditati, con conseguente possibilità di inadeguata remunerazione per alcuni di essi, anche per periodi prolungati, dell'impegno finanziario ed organizzativo richiesti dal servizio, è riconosciuta la facoltà ai soggetti accreditati di rinunciare all'accreditamento, purché venga comunicato prima dell'avvio del servizio e/o a servizio attivo con preavviso di almeno un mese a tutti gli utenti assistiti, al Servizio Politiche Sociali ed alla scuola frequentata.

L'accreditamento degli enti, organismi ed agenzie sarà formalizzato con patto di accreditamento, stipulato tra il Dirigente del settore di competenza ed il rappresentante legale dell'ente, secondo il modello all'uopo predisposto.

Art. 5 – Figure professionali richieste

Le figure professionali da utilizzare per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico sono: Operatore specializzato, Assistente alla comunicazione, Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista, in possesso di uno dei seguenti titoli:

Operatore specializzato: Laurea in Psicologia, Laurea in Pedagogia vecchio ordinamento, Laurea in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione quinquennale; Laurea triennale in Tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosensoriale, Laurea triennale in Terapista della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, Laurea triennale in Logopedia e foniatría, Laurea triennale in terapista della riabilitazione specializzato in terapia del linguaggio.

In alternativa: diploma di Scuola Media di Secondo grado unitamente ad attestato di qualifica di Assistente all'Autonomia e Comunicazione rilasciato da Enti o Istituzioni accreditate, nel rispetto delle disposizioni vigenti al momento del rilascio.

Assistente alla comunicazione: Diploma di scuola Secondaria di 2° grado unito ad uno dei sottoelencati titoli:

- Qualifica professionale di Assistente alla Comunicazione, Assistente alla Comunicazione Scolastico, Assistente alla Comunicazione Specializzato o interprete LIS o altra qualifica professionale inerente la L.I.S. (Lingua dei Segni

Italiana), riconosciuti da Enti Pubblici. Saranno considerati validi anche i corsi finanziati e autorizzati dalla Regione Sicilia anche se la loro strutturazione didattica sia inferiore a 900 ore, così come previsto dal Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione ed anche attestati formativi specifici circa le tecniche cognitive comportamentali (ABA, PECS, TEACH, Etc.).

- Frequenza ai corsi L.I.S. (Lingua dei Segni Italiana) organizzati dall'E.N.S. (Ente Nazionale Sordomuti) e/o enti e associazioni accreditati precedenti al 2005.

Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista in possesso dei seguenti titoli:

- Diploma di Scuola Secondaria di II° grado unito ad uno dei titoli: Diploma di "Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza dei minorati della vista" o attestato di Istruttore di orientamento e mobilità, o "Operatore Tiflologo", o attestato di metodo Braille di lettura e scrittura per non vedenti, rilasciato da Istituti o Enti specializzati e accreditati e/o attestati conseguiti in corsi organizzati presso Istituti o Enti accreditati contenenti nel rispettivo programma didattico l'insegnamento del Metodo Braille.

Art. 6 – Destinatari e requisiti di ammissione

Possono essere ammessi al servizio gli alunni portatori di handicap, certificati dall'Azienda sanitaria provinciale ai sensi della legge n. 104/92, frequentanti le scuole dell'obbligo presenti sul territorio comunale così come segnalati dai Dirigenti scolastici.

A ciascun cittadino-utente avente diritto il servizio competente rilascerà voucher nominativi e non trasferibili in numero corrispondente al monte ore assegnato per il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione.

Art. 7 – Modalità di assegnazione del Voucher

Per l'assegnazione del voucher il competente ufficio comunale procede all'assegnazione dei voucher ai familiari del minore sino al raggiungimento delle somme previste e disponibili, con la seguente modalità:

assistenza all'autonomia e alla comunicazione: un voucher corrisponde il servizio reso da ogni operatore in favore di un alunno per plesso scolastico per un massimo di 10 ore settimanali.

A tal fine sarà consegnato a ciascun utente l'elenco degli enti accreditati per lo svolgimento del servizio ai quali è possibile rivolgersi, nel rispetto della libera scelta, per usufruire delle prestazioni previste dal progetto personalizzato.

Il “voucher di servizio” deve indicare:

- a. i dati anagrafici dell'utente e le generalità del familiare di riferimento;
- b. la durata temporale (monte ore mensile/settimanale/giornaliero) degli interventi diretti con l'utente;
- c. la decorrenza ed il termine dell'autorizzazione;
- d. il valore del voucher che l'Amministrazione comunale si impegna a coprire.

Il “voucher di servizio” viene redatto in triplice copia: una copia del voucher viene trattenuta dal Servizio Sociale del Comune; una copia viene consegnata alla famiglia e una copia all'ente accreditato scelto.

Per la partecipazione alle gite scolastiche o uscite giornaliere da parte dell'assistente scolastico, la scuola dovrà provvedere a richiedere l'autorizzazione scritta all'amministrazione comunale, previa autorizzazione della famiglia, con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi dalla data di svolgimento dell'uscita.

Art. 8 – Controllo

Spetta all'ufficio preposto il controllo sulle prestazioni erogate. Al fine di verificare il regolare svolgimento del servizio in oggetto, nonché l'efficacia e l'efficienza della gestione, è facoltà del Comune, effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dai soggetti accreditati, nonché richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e attuare controlli a campione presso l'utenza.

Potranno, inoltre, essere richiesti alle scuole i registri di presenza per effettuare un riscontro con il prospetto delle presenze giornaliere prodotto dai soggetti accreditati.

Art. 9 – Durata dell'assegnazione dei voucher socializzazione

Salvo decadenza del diritto e comunque fino al raggiungimento delle somme previste e disponibili, la durata del voucher è strettamente connessa alla durata dell'anno scolastico 2019/2020.